

OMAGGI

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
IMPRESE				
Destinatario omaggio	IVA		IRPEF/IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
A CLIENTI	Sì se costo unitario non superiore a € 25,82 (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,3% - 0,5% e 0,1% dei ricavi/proventi) - per intero nell'esercizio se di costo unitario non superiore a € 50	- deducibili se ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (valori di bilancio) - indeducibili se ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (valori fiscali)
	NO se costo unitario superiore a € 25,82			
A DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

LAVORATORI AUTONOMI				
Destinatario omaggio	IVA		IRPEF/IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
A CLIENTI	Sì (*) se costo unitario non superiore a € 25,82 (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (**)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Indeducibili ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (valori fiscali)
	NO se costo unitario superiore a € 25,82	Esclusa da IVA		
A DIPENDENTI	NO (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	

(*) Salvo la scelta di non detrarre per non dover applicare l'IVA sulla cessione.

(**) Aderendo ad un'interpretazione logico-sistematica dell'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, gli omaggi effettuati dai lavoratori autonomi sarebbero sempre non rientranti nell'attività del soggetto. Da ciò deriverebbe l'esclusione da IVA della cessione gratuita, con la possibilità però di detrarre l'IVA a credito per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a € 25,82.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Destinatario omaggio	IVA		IRPEF/IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
A CLIENTI	Sì (*)	Imponibile IVA (**)	- nel limite dell'importo massimo deducibile nell'anno (1,3% - 0,5% e 0,1% dei ricavi/proventi) - per intero nell'esercizio se di costo unitario non superiore a € 50	- deducibili se ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (valori di bilancio) - indeducibili se ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (valori fiscali)
A DIPENDENTI			Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre per non dover applicare l'IVA sulla cessione.

(**) Nel caso di scelta per l'indeducibilità dell'IVA a credito, la cessione risulta esclusa da IVA. ■